

**SCHEMA DI CONTRATTO PER CONCESSIONE DI AREA DA ADIBIRE A ORTI SOCIALI
(allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale)**

L'anno in questo giorno di del mese di , in Sala Baganza Via Vittorio Emanuele II n. 34 presso gli uffici del Comune di Sala Baganza.

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

l'Associazione....., nella persona di

E

Il Comune di Sala Baganza con sede in Sala Baganza Via Vittorio Emanuele II n. 34, codice fiscale e partita IVA 00442530341 nella persona in qualità di

Premesso:

- Che il Comune di Sala Baganza, allo scopo di promuovere e gestire attività di associazione e aggregazione, favorendo la coesione ed il presidio sociale, ha attivato in via sperimentale l'iniziativa coltivazione "orti sociali";
- Che con delibera di Giunta Comunale n. .. del veniva approvato il progetto preliminare per la realizzazione di orti sociali in fregio in via Gruzza;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 24/09/2015 si stabiliva di affidare la gestione dell'area individuata allo scopo, ad un'associazione senza scopo di lucro;
- Che con delibera di C.C. n.... del/2019 veniva approvato lo schema di convenzione aggiornato per la concessione dell'area da adibire ad orti sociali, sita in via Gruzza a Sala Baganza;

si conviene quanto segue

Art. 1 – Descrizione dei terreni

1. Il Comune concede all'Associazione....., che accetta, l'area posta in fregio a via Gruzza, contraddistinta al **Foglio 13, Mappali 621 e 622 (parte)**, per un'estensione di **ca. 1930 mq**, destinata alla coltivazione ad orto, come meglio evidenziato nella planimetria che si allega al presente contratto affinché ne diventi parte integrante e sostanziale, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. L'area oggetto del presente contratto, suddivisa in lotti di parziali appezzamenti da assegnare e coltivare da parte dei soci, viene concessa all'Associazione al fine di gestire l'iniziativa coltivazione "orti sociali", secondo le modalità precisate negli articoli che seguono.

Art. 2 – Durata del contratto

1. Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dal e sino al
2. entro tre mesi prima della scadenza della convenzione il Comune verificherà con l'Associazione l'andamento della conduzione dell'area ortiva, a seguito della quale valuterà l'opportunità di

- proseguire e rinnovare la convenzione stessa, fatta salva la possibilità di recesso di una delle due parti da comunicarsi all'altra almeno tre mesi prima della scadenza tramite raccomandata A.R..
3. Il Comune di Sala Baganza, si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, sempre salvo il termine di preavviso sopra indicato, qualora sorgesse un urgente ed imprevedibile bisogno da parte del comodante, ed i terreni dovessero essere necessari per l'esercizio di attività istituzionali o qualora l'Amministrazione intendesse alienare il terreno.
 4. E' data comunque facoltà all'Associazione di recedere dal comodato prima della scadenza, nei modi e nei termini di cui al precedente comma 1.
 5. La durata del contratto è subordinata comunque allo svolgimento dell'iniziativa "coltivazione orti sociali". Il Comune potrà pertanto chiedere il rilascio immediato dei terreni concessi non appena venga meno la sopra descritta destinazione degli stessi.

Art. 3 – Gestione dell'Orto Sociale

1. In merito alla gestione dell'"Orto Sociale" l'Associazione avrà i seguenti compiti:
 - Approvazione e revoca delle assegnazioni degli orti sulla base dei criteri di assegnazione
 - attenersi alle disposizioni del presente contratto ed agli indirizzi del Comune.
2. Il Comune avrà compiti in merito ad attività di indirizzo (criteri per l'assegnazione degli orti, disposizioni per le recinzioni, ecc..)

Art. 4 – Requisiti dell'Associazione

1. I Soci dell'Associazione saranno, di diritto, gli assegnatari degli specifici lotti in cui è ripartita l'area concessa.
2. L'Associazione, che non ha finalità di lucro, ha i requisiti fissati dalla citata delibera di Consiglio Comunale.
3. Qualora i requisiti sopra esposti dovessero venire a mancare in tutto o in parte il presente contratto si intenderà risolto *ipso iure* e l'area rientrerà nel pieno possesso del Comune.

Art. 5 – Compiti dell'Associazione

1. L'Associazione ogni anno, indicativamente a raccolto avvenuto e durante il mese di novembre, provvede a:
 - Predisporre il censimento dei lotti con individuazione di quelli liberi.
 - Redigere la graduatoria per l'assegnazione dei lotti che si sono resi disponibili sulla base dei seguenti elementi:
 - a) data di presentazione della domanda
 - b) età del richiedente
 - c) condizioni familiari, con preferenza per gli anziani soli e portatori di handicap
 - d) residenza nel bacino d'utenza dell'orto corrispondente al Comune
 - e) limite massimo di assegnazione di un lotto di orto per nucleo familiare.
2. L'Associazione dovrà vigilare e controllare il rispetto da parte degli assegnatari del divieto assoluto di vendita dei prodotti ortofrutticoli. Eventuali eccedenze di produzione dovranno essere cedute gratuitamente a case di riposo, ospedali, asili nido, ecc.
3. L'Associazione dovrà inoltre:
 - a) predisporre un disciplinare per l'assegnazione e la gestione degli orti e degli spazi comuni dell'area avuta in concessione, che dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale;
 - b) rendere edotti i singoli assegnatari delle norme contenute nel regolamento e nel presente contratto;
 - c) intestare a proprio nome le utenze (acqua, elettricità,) e sostenerne direttamente i costi;

Art. 6 – Dimensioni dei lotti di orti

1. La dimensione dei lotti sarà ricompresa tra i 25 e i 50 mq ca..
2. Un lotto di orto assegnato che non sia coltivato o venga abbandonato per almeno 6 mesi senza giusta motivazione è considerato libero e può essere revocato ed assegnato ad un nuovo socio.

Art. 7 – Assegnatari

1. Gli orti debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari assieme al coniuge o ai conviventi. Possono contribuire alla conduzione dell'appezzamento anche i famigliari diretti.
2. L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto.
3. In caso di rinuncia l'assegnatario dovrà darne comunicazione scritta all'Associazione.
4. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati. Successivamente l'orto verrà assegnato secondo le modalità previste dal disciplinare di cui al precedente art. 5 comma 3.

Art. 8 – Violazioni del regolamento e del presente contratto

1. Le violazioni da parte dei singoli assegnatari delle norme contenute nel regolamento e nel presente contratto, saranno valutate dall'Associazione che dovrà attivarsi con richiami scritti (lettera Raccomandata A/R) sino al numero di tre per poi ; disporre la revoca dell'assegnazione dell'orto, a seguito di verbale di accertamento reso dal competente ufficio del Comune (Area Patrimonio-ufficio verde pubblico)
2. Le violazioni da parte dell'Associazione delle norme contenute nel regolamento e nel presente contratto saranno valutate dal Comune il quale, sentite la controparte e con le modalità precisate al successivo articolo, potrà a suo insindacabile giudizio imporre una penale o disporre la decadenza di diritto del contratto stesso.

Art. 9 – Decadenza

1. La decadenza, previa contestazione da parte del Comune di Sala Baganza e nel rispetto di un congruo termine a difesa per il concessionario, può essere dichiarata per:
 - gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Associazione quali ad esempio mancato esercizio del dovere di vigilanza e controllo sui comportamenti non consentiti degli assegnatari;
 - gravi o reiterate inadempienze dei soci che impediscano o limitino la funzione "sociale" della struttura.
2. La decadenza della concessione così come la previa contestazione saranno comunicate al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Allo scadere della concessione il gestore dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da persone e/o cose, tranne quanto presente al momento della consegna da parte del Comune (oggetto di apposito verbale).

Art. 10 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario risponde dei danni causati, per dolo o colpa proprie e/o delle persone dallo stesso comunque ammesse negli spazi dell'immobile oggetto del presente disciplinare, da incendi o altri incidenti, nonché dall'abuso o trascuratezza nell'utilizzo dei terreni stessi.
2. Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni recati a persone e/o cose derivanti da cause direttamente o indirettamente conseguenti dall'utilizzatore del bene dato in concessione.

3. Il concessionario si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a rilevare e tenere indenne il Comune da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.

Art. 11 – Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese le imposte di bollo e di registro sono a carico del comodante.

ART.12 - Assicurazioni

Della copertura assicurativa degli assegnatari se ne occuperà l'associazione, tramite tesseramento.

L'assicurazione per incendio e atti vandalici a copertura di eventuali danni alle infrastrutture presenti sarà a carico dell'ente proprietario dell'area.

Sarà vietato l'accesso ai terzi non assegnatari, a meno di specifica autorizzazione dell'associazione, pertanto non è prevista alcuna copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

Art. 13– Rinvio e modifiche

Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno rinvio alle norme vigenti in materia di concessione di immobili urbani.

Le presenti prescrizioni sono passibili di modifiche, sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e suggerimenti.